



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° ____ 36 del ____ 2013 ____

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 14/SP del ____ 2013 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- U.O. di Modica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n.14/SP del 12.8.2013 redatto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Unità Operativa Territoriale di Modica (Dr. Antonino Frasca e Dr. Giovanni Minardo, tecnici della prevenzione) relativo all'accertamento effettuato in data 12.8.2013 alle ore 10,30 in Ispica, contrada Marina di Marza, presso l'attività di panificio-gastronomia per la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 193 del 6.11.2007, in quanto lo stesso "*non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II capitolo XII del Regolamento CE n. 852/2004 relativo alla formazione del personale non avendo esibito l'attestato del corso di formazione frequentato*";

Rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR), contrada Commalido Superiore n. 76, in qualità di titolare;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato non si è avvalso della facoltà di ricorso, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;

Preso atto che il verbale di contravvenzione per illecito amministrativo, debitamente notificato in data 12.8.2013 non è stato conciliato in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, dal trasgressore e/o obbligato in solido;

Ritenuto che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni Amministrative;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D.Lgs.193/2007;

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

Visto l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 9.7.2013 dell'ASP;

9

Ordina

Al sig. SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR) , contrada Commaldo Superiore n. 76 ,in qualità di titolare;
in qualità di titolare il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (milleduecento/00), ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) del Regolamento Aziendale sopra citato (importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%) per sanzione amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.200,00
- Spese di accertamento e notificazione : € 50,00;
- Bolli € 16,00;

Per complessivi € 1.266,00 (milleduecentosessantasei/00);

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda, presso la sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, Ufficio Sanzioni ;

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato a:

- SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR) , contrada Commaldo Superiore n. 76 ,in qualità di titolare;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 29 OTT. 2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ARCH. ANGELO ALIQUO'**

